



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Libertà di culto ed assistenza religiosa ai detenuti nella prospettiva delle funzioni della pena

ANDREA ALBERICO

1. *Introduzione: il difficile momento del sistema carcerario*

Qualunque riflessione che voglia coinvolgere il tema dei diritti dei detenuti e del trattamento ad essi riservato all'interno delle strutture carcerarie italiane non può prescindere dalla sofferta constatazione di quante critiche e quanti moniti¹ l'ordinamento penitenziario stia ricevendo nel presente momento storico.

Mentre scriviamo, infatti, stanno spirando i termini di adeguamento spontaneo del legislatore ai dettami della sentenza CEDU Torreggiani c. Italia². In tale vicenda, la Corte di Strasburgo dopo aver «accertato in capo allo Stato italiano una violazione dell'art. 3 CEDU a causa del “grave sovraffollamento” degli istituti penitenziari nei quali i ricorrenti si trovavano, ed avendo altresì accertato il “carattere strutturale e sistemico” di tale situazione», «ha pronunciato una ‘sentenza pilota’, per effetto della quale: da un lato, sono stati sospesi tutti i ricorsi dei detenuti italiani aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita; dall'altro, è stato concesso allo Stato italiano un termine di un anno (dalla data del passaggio in giudicato della sentenza) entro il quale adottare le misure necessarie per

¹ Da ultimo, Corte Cost., 22 novembre 2013, n. 279, in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di GUGLIELMO LEO, *Sovraffollamento carcerario: dalla Corte costituzionale una decisione di inammissibilità con un severo monito per il legislatore*.

² CEDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di FRANCESCO VIGANÒ, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*; v. altresì MICHELE DELLA MORTE, *La situazione carceraria italiana viola strutturalmente gli standard sui diritti umani (a margine della sentenza Torreggiani c. Italia)*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 147 ss.; MASSIMILIANO DOVA, *Torreggiani c. Italia, un barlume di speranza nella cronaca del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 948 ss.; GIOVANNI TAMBURINO, *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 11 ss.

porre rimedio alla situazione»³.

Esplorare le funzioni che l'assistenza religiosa può assolvere nell'ambito della finalità rieducativa della pena non può dunque prescindere dalla presa d'atto di un contesto carcerario nel quale il 'sovraffollamento' è tale da ostacolare anche l'esercizio dei più elementari diritti connessi all'esistenza umana⁴.

L'emergenza così determinatasi, però, è stata foriera di un recente intervento legislativo, il cd. pacchetto 'svuotacarceri'⁵, nella cui trama è possibile individuare anche una scelta di interesse ai fini del tema proposto: l'istituzione della figura del *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, prevista dall'art. 7 del d.l. n. 146 del 2013. Come è stato rilevato in sede di commento alla normativa, «Si tratta di un organismo composto da tre persone, cui sono affidati, in particolare, i compiti di vigilare affinché l'esecuzione di qualsiasi forma di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi della Costituzione, delle convenzioni internazionali sui diritti umani, delle leggi e dei regolamenti (art. 7, comma 5, lett. a), e di verificare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Centri di identificazione ed espulsione (art. 7, comma 5, lett. e). A tal fine, detta struttura collegiale è dotata, innanzitutto, di ampi poteri conoscitivi, godendo di piena facoltà di accesso a tutti i luoghi di esecuzione di pene o misure di sicurezza o comunque di misure privative della libertà personale (art. 7, comma 5, lett. b), e potendo prendere visione dei fascicoli relativi ai soggetti detenuti o privati della libertà personale, previo consenso dell'interessato (art. 7, comma 5, lett. c) e di tutte le informazioni e i documenti necessari in possesso delle amministrazioni responsabili del-

³ Così ANGELA DELLA BELLA, *Il termine per adempiere alla sentenza Torreggiani si avvicina a scadenza: dalla Corte costituzionale alcune preziose indicazioni sulla strategia da seguire*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁴ Con riguardo al sovraffollamento, sostiene il carattere desocializzante di una pena eseguita in condizioni contrarie al senso di umanità VINCENZO MAIELLO, *Clemenza e sistema penale*, Napoli, 2007, p. 430. In argomento, di recente, ALBERTO GARGANI, *Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un circolo virtuoso per la legalità dell'esecuzione penale*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1259 ss., ora anche in AA. VV., *Studi in onore di Franco Coppi*, II, Torino, 2011, pp. 1037-1076; GIORGIO LATTANZI, *Una situazione carceraria intollerabile*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3290 ss.; EMILIO DOLCINI, *Carcere, surrogati del carcere, diritti fondamentali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 33 ss.

⁵ Ulteriore neologismo con cui è costretta a familiarizzare la penalistica contemporanea. La normativa in questione è recata dal D.l. 23 dicembre 2013, n. 146. Il testo legislativo è commentato da ANTONIO CORBO, LUCA PISTORELLI, *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di cassazione (n. III/01/14) sul d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 («Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»); nonché da ANGELA DELLA BELLA, *Un nuovo decreto-legge sull'emergenza carceri: un secondo passo, non ancora risolutivo, per sconfiggere il sovraffollamento*, in www.penalecontemporaneo.it.*

le strutture di detenzione, custodia o accoglienza, eventualmente chiedendo al magistrato di sorveglianza un ordine di esibizione (art. 7, comma 5, lett. d). La stessa, inoltre, e questo sembra essere il dato più rilevante, ha anche specifici poteri prescrittivi: il Garante nazionale “formula specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell’art. 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354”, a fronte delle quali “l’amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni” (art. 7, comma 5, lett. f)»⁶.

Si è così voluto assicurare al detenuto un interlocutore di garanzia, estraneo all’ordinamento giudiziario, al quale rivolgere segnalazioni per eventuali indebite restrizioni nell’esercizio dei diritti fondamentali nel corso della detenzione.

Tra questi diritti, anche per l’espreso riconoscimento proveniente da ultimo dalla “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati” – approvata con Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012 – non può mancare il diritto – costituzionalmente presidiato all’art. 19⁷ – di praticare il proprio culto.

L’ordinamento, dunque, anche in un contesto di forte difficoltà nella gestione della popolazione carceraria, quantomeno nelle dichiarazioni di principio, insiste nel valorizzare il fondamentale ruolo che la professione del culto può svolgere nel trattamento penitenziario, pur nella consapevolezza – come vedremo – che la crescente sensibilità, dimostrata anche dalla giurisprudenza, verso il corretto esercizio da parte del detenuto delle pratiche connesse al culto rappresenta una difficile sfida per l’attuale momento dell’amministrazione penitenziaria.

2. L’evoluzione della libertà di culto e dell’assistenza spirituale nelle istituzioni carcerarie. Il r.d. n. 787 del 1931

La storia della libera professione del culto e dell’assistenza religiosa, in qualche modo, rispecchia la progressione interpretativa che ha segnato la

⁶ ANTONIO CORBO, LUCA PISTORELLI, *Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di cassazione (n. III/01/14) sul d.l. 23 dicembre 2013, n. 146*, cit., p. 14 del datiloscritto.

⁷ Secondo autorevole dottrina, l’art. 19 Cost. esprime un principio fondamentale su cui si fonda il diritto ecclesiastico, quello di libertà. Cfr. MARIO TEDESCHI, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, in *Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico*, Milano, 1990, p. 135 ss.; ID., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 2010, p. 45.

funzione rieducativa della pena⁸, espressamente sancita dalla Costituzione repubblicana.

La religione, d'altra parte, ha sempre rappresentato uno degli elementi centrali del trattamento penitenziario, assieme al lavoro ed all'istruzione⁹.

Analizzare l'influenza della professione del culto nei vari momenti dell'evoluzione dell'ordinamento penitenziario, pertanto, costituirà una valida 'cartina di tornasole' per apprezzare il diverso modo di concepire la funzione stessa della pena¹⁰.

Come è stato giustamente osservato, infatti, «ancora non era apparsa all'orizzonte la teoria della pena-emenda, e già la religione entrava nelle prigioni come utile strumento di acculturazione e di controllo»¹¹.

Basti pensare, ad esempio, che la presenza del cappellano cattolico nel carcere era prevista sin dal r.d. 1° febbraio 1891, n. 260, quale strumento privilegiato di riabilitazione del condannato¹².

Medesimo ruolo riconobbe al cappellano la prima legge sull'ordinamento penitenziario (r.d. 18 giugno 1931, n. 787), con la quale, anzi, esso diveniva figura centrale dell'Istituto, poliedrica in ragione delle molteplici attività in cui era coinvolto (dall'assistenza religiosa, alla celebrazione dei riti, a compiti di mera sorveglianza, disciplinari, educativi)¹³.

Sul piano della pratica del culto, invece, la disciplina del legislatore fasci-

⁸ Sul rapporto che lega prevenzione speciale e trattamento penitenziario, PIETRO NUVOLONE, voce *Pena*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 787.

⁹ Parla di «tradizionali elementi del trattamento» GUIDO NEPPI MODONA, voce *Ordinamento penitenziario*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Torino, 1995, p. 41 ss.; nello stesso senso, e con ampi riferimenti all'attuale concezione del trattamento penitenziario, GIUSEPPE DI GENNARO, *Il trattamento penitenziario*, in VITTORIO GREVI, (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1981, p. 112 ss. Sul trattamento, v. altresì LUIGI DAGA, voce *Trattamento penitenziario*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, p. 1304 ss.

¹⁰ Segnala la forte contaminazione tra diritto e religione nel mondo del carcere ELVIO FASSONE, *Religione e istruzione nel quadro del trattamento*, in VITTORIO GREVI, (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, cit., p. 120. Con riguardo alla religione cristiana, LUCIANO EUSEBI, *Cristianesimo e retribuzione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, pp. 275-309.

¹¹ ELVIO FASSONE, *Religione e istruzione*, cit., p. 120.

¹² MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 166.

¹³ Cfr. ALESSANDRO PIZZORUSSO, *I cappellani degli istituti di prevenzione e di pena nel diritto vigente e nel progetto di riforma penitenziaria*, in *Studi per E. Graziani*, Pisa, 1973, p. 555 ss. Per i riferimenti normativi, si vedano gli artt. 50, 51, 52, 91 comma 2, 149, 187 comma 2, 205, 226, 233, 237 del r.d. 787/1931. In generale sulla figura del cappellano, FRANCESCO TRITTO, *La religione e la figura del cappellano negli istituti di pena*, in FRANCESCO SAVERIO FORTUNA (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Milano, 1985, p. 261 ss. Sull'assistenza religiosa e la legge di riforma, NICOLA COLAIANNI, *La riforma dell'ordinamento del personale di assistenza religiosa dell'amministrazione penitenziaria*, in *Dir. eccl.*, 1983, p. 206 ss.

sta imponeva la partecipazione del detenuto alla funzione¹⁴, valutando negativamente ogni sorta di disinteresse o mancanza. L'obbligo di presenziare alle celebrazioni coinvolgeva anche i detenuti non credenti, stante il disposto del comma 2 dell'art. 142, che lo estendeva a tutti coloro i quali, al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, non avessero dichiarato di appartenere ad una confessione diversa da quella cattolica¹⁵.

Quanto ai detenuti acattolici, per essi l'art. 146 esonerava dall'obbligo di partecipare alla funzione cattolica, consentendo di ricevere l'assistenza spirituale solo a richiesta¹⁶.

Si percepisce, dunque, la forte impronta specialpreventiva positiva¹⁷, o rieducativa etica, che informava l'assistenza spirituale nelle carceri¹⁸. Il detenuto, infatti, non poteva esercitare la propria libertà di culto¹⁹, ma doveva subire la religione quale strumento coattivo di rieducazione morale. E si percepisce, allo stesso modo, un palese disinteresse – al riguardo – per il detenuto professante una religione diversa da quella riconosciuta dallo Stato: costui, infatti, è già in quanto tale un soggetto che riconosce valori diversi da quelli assorbiti dall'ordinamento, e non può dunque essere richiamato al loro apprezzamento. Ben può, allora, il detenuto acattolico scegliere come e quando ricevere la propria assistenza religiosa, dal momento che è un'assistenza non funzionale all'integrazione morale.

Il detenuto ateo o agnostico, invece, era tenuto alla partecipazione alle funzioni in ossequio alla vocazione 'evangelica' che assisteva la rieducazione etica: attraverso il carcere, egli potrà avvicinarsi al culto, essere educato secondo i dettami della religione di Stato.

¹⁴ Evidente come in simile contesto non si potesse affatto parlare di diritto alla libera professione di culto. Sulla manifesta incompatibilità di tale regime con l'art. 19 Cost., e sulle relative vicende, FRANCESCO FINOCCHIARO, *Saggi (1973-1978)*, Milano, 2008, p. 573; VALERIO ONIDA, *Sulla disapplicazione dei regolamenti incostituzionali (a proposito della libertà religiosa dei detenuti)*, in *Giur. cost.*, 1968, p. 1032.

¹⁵ Così FRANCO DELLA CASA, voce *Ordinamento penitenziario*, in *Enc. dir., Annali, II, Tomo II*, 2008, p. 801.

¹⁶ MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 166, il quale rileva come, paradossalmente, in tal modo gli acattolici potessero fruire di una maggiore libertà religiosa.

¹⁷ Per un approfondimento sui formanti filosofici di simile concezione, SERGIO MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli, 1992, pp. 39-61. Sulla differenza tra prevenzione integratrice "sociologico-sistemica" e "strutturalfunzionalistica", cfr. VINCENZO MAIELLO, *Clemenza e sistema penale*, cit., pp. 387-391. In argomento, v. anche LUCIANO EUSEBI, *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano, 1989, *passim*.

¹⁸ Sulle funzioni della pena in relazione al r.d. 787/1931, cfr. PASQUALE TRONCONE, *Manuale di diritto penitenziario*, Torino, 2006, p. 57.

¹⁹ Spunti anche in VITTORIO GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, in VITTORIO GREVI, (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, cit., p. 26.

Una simile concezione del trattamento, intrisa di paternalismo ed autoritarismo, declinava perfettamente il ruolo di emenda morale affidato alla pena. Essa, infatti, doveva preliminarmente eliminare il male, «suscitando la naturale buona volontà dell'essere umano»²⁰.

Non può sfuggire come un simile programma di trattamento fosse coerente con l'imposizione coattiva degli strumenti di 'ritorno alla moralità', primo fra tutti la religione quale epigono del principio correzionalista²¹.

Si pensi, ad esempio, all'atteggiarsi del momento della *osservazione* del detenuto, funzionale all'individualizzazione del trattamento nella logica del r.d. del 1931: si prescriveva un periodo di isolamento durante il quale il recluso veniva visitato quotidianamente dal direttore dell'istituto, dal medico e dal cappellano allo scopo di raccogliere informazioni circa le sue condizioni di salute e, soprattutto, circa le relative qualità morali²².

All'esito dell'osservazione, il quadro umano e morale delineato suggeriva il percorso di recupero etico che avrebbe dovuto restituire alla collettività un essere umano nuovo, reintegrato nei valori morali riconosciuti dallo Stato²³.

3. *L'avvento della Costituzione e l'affermazione del principio rieducativo: la riforma dell'ordinamento penitenziario*

Il piano trattamentale ideato dal legislatore fascista entrò subito in stridente contraddizione con i principi ed i valori fissati dalla Carta fondamentale, primo fra tutti – nel contesto che qui interessa – il principio di laicità dello Stato²⁴.

Il ruolo pensato per la professione del culto e per l'assistenza religiosa all'interno del carcere si rivelò in contrasto sia con i diritti riconosciuti ai cittadini nella materia religiosa, sia con i principi affermati in relazione agli scopi della pena. Ancora una volta, dunque, è possibile tracciare un ideale

²⁰ L'espressione ricorre in SERGIO MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, cit., p. 59, esaminando la concezione specialpreventiva positiva di Karl Christian Friedrich Krause.

²¹ Cfr. BRUNO FRANCHI, *Il cristianesimo e le pene carcerarie*, in *Riv. dir. penit.*, 1934, p. 1624. Per approfondimenti ulteriori, LUIGI DAGA, voce *Trattamento penitenziario*, cit., p. 1304 ss.

²² GIUSEPPE DI GENNARO, *Il trattamento penitenziario*, cit., p. 112.

²³ Sul ruolo pedagogico dello Stato, LUIGI FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 1989, p. 252 ss.

²⁴ Per un approfondimento sulla «Laicità come neutralità dello Stato nei confronti delle religioni e delle rappresentazioni del mondo» e sui rapporti con il diritto penale, v. MARIO ROMANO, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 493 ss. In argomento, anche VITO MORMANDO, *Religione, laicità, tolleranza e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 651 ss.

parallelismo tra le sorti della professione del culto all'interno del carcere e l'evoluzione delle funzioni della pena.

Come è noto, l'art. 27, comma 3 della Costituzione prescrive che la pena debba tendere alla *rieducazione* del condannato. Un simile teleologismo sanzionatorio sarebbe foriero di somme incertezze se non fosse calato nel sistema di valori intessuto dalla stessa Carta fondamentale. Come è stato puntualmente rilevato, «la nozione stessa di rieducazione si presta infatti ad essere variamente intesa, assumendo una gamma di significati che spaziano, senza soluzione di continuità, da un massimo a un minimo di contenuti morali»²⁵. Si potrebbe adombrare il sospetto, in altri termini, che l'affermazione costituzionale non abbia operato una netta cesura rispetto al passato, orientandosi pur sempre nella direzione della reintegrazione del condannato alla moralità pubblica, in coerenza con il modello specialpreventivo positivo e dell'emenda morale²⁶.

Dalla lettura complessiva delle disposizioni costituzionali, e dunque dal riconoscimento del principio democratico, egualitario e pluralistico, unitamente all'affermazione delle libertà e dei diritti fondamentali dell'individuo, si comprende invece chiaramente come la giustizia penale non possa «legittimamente perseguire scopi trascendenti la mera adesione ai principi che la stessa Costituzione pone»²⁷, ripudiando aspirazioni di carattere eticizzante²⁸.

Attraverso la pena, dunque, l'ordinamento si limita ad offrire al condannato gli strumenti per orientare la propria esistenza al rispetto di quella altrui. Nessun elemento del trattamento, allora, può essere imposto da un ordinamento che rispetti la dignità e l'autonomia individuale²⁹. Anche al de-

²⁵ Così EMILIO DOLCINI, *La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà*, in VITTORIO GREVI, (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, cit., p. 56.

²⁶ Con riferimento alle possibili interpretazioni del termine 'rieducazione', cfr. GIULIANO VASSALLI, *Il dibattito sulla rieducazione*, in *Rass. penit. crimin.*, 1982, p. 466 ss.; GIOVANNI FIANDACA, *Il 3° comma dell'art. 27*, in GIUSEPPE BRANCA, ALESSANDRO PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario alla Costituzione - Rapporti Civili. Art. 27 - 28*, Bologna, 1991, p. 222 ss.

²⁷ Così SERGIO MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, cit., p. 103, il quale richiama le posizioni di GIORGIO MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus*, 1974, p. 471; FEDERICO STELLA, *Laicità dello Stato: fede e diritto penale*, in AA. VV., *Laicità. Problemi e prospettive*, Milano, 1977, p. 326 ss.

²⁸ Analogamente HEINZ ZIPF, *Politica criminale*, Milano, 1989, p. 131 ss. Secondo VINCENZO MAIELLO, *Note minime sui rapporti tra pena e Costituzione*, in *Quaderni di scienze penalistiche*, I, Napoli, 2005, pp. 116-117, «Anche per quanto concerne la prevenzione speciale, la contrapposizione tra *profilo negativo* e *profilo positivo* va risolta in favore di quest'ultimo, a condizione, tuttavia, che se ne accolga un significato emancipatorio, conformemente alla lettura in chiave solidaristica dell'art. 27, terzo come, Cost. (...); mentre la struttura garantistica dello Stato di diritto si ritrova sia nel riconoscimento della natura laica dello scopo di prevenzione speciale, cioè nella interpretazione in chiave deeticizzante del concetto di *rieducazione*, sia nella considerazione del condannato come titolare di diritti inviolabili».

²⁹ Secondo l'interpretazione della funzione rieducativa cristallizzata nella celebre sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 26 giugno 1990.

tenuto, dunque, va riconosciuto il diritto al rifiuto³⁰.

Ai fini della nostra indagine, sia sufficiente una rapida lettura di quanto afferma l'art. 19 Cost. in tema di libertà religiosa per comprendere come nessuna scoria dell'ordinamento autoritario possa contaminare i principi che orientano il trattamento penitenziario nel sistema costituzionale. Il riconoscimento a tutti gli esseri umani del diritto di professare *liberamente* la propria fede, infatti, implica che allo Stato non è consentito imporre un *modello* di religiosità, neanche a coloro che versano in una condizione di temporanea privazione della libertà personale, e neanche al fine di conseguire l'agognata rieducazione del condannato. «Nulla, nella costituzione, autorizza lo Stato a prendersi cura della "moralità" dei cittadini»³¹.

La lettura combinata dell'art. 27, comma 3 e dell'art. 19 Cost. consente di operare una decisiva inversione di tendenza nel ruolo svolto dalla religione nel complesso del trattamento penitenziario.

Inversione di tendenza che si coglie nella legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (operata con l. 26 luglio 1975, n. 354) e, in maniera cristallina, nell'art. 1 del relativo regolamento di esecuzione, che qualifica il trattamento come "offerta di interventi"³².

L'ordinamento penitenziario che emerge dalla riforma recepisce completamente i principi costituzionali (quanto meno quale dichiarazione di intenti) e, per quanto di interesse in questa sede, l'art. 1, al comma 2, prescrive che il trattamento sia improntato all'imparzialità, senza distinzioni in ordine a credenze religiose, mentre il successivo comma 5 precisa che il trattamento rieducativo si debba orientare al reinserimento sociale del condannato.

Come è stato rilevato, sullo sfondo di questa disposizione «campeggia, evidentemente, l'art. 27 co. 3° Cost.»³³, e, aggiungiamo, l'intero spirito di risocializzazione che quella disposizione vuole trasmettere, in uno con gli altri principi fondamentali. Nell'art. 1, infatti, vengono declinati prima i principi di laicità e pluralismo, e poi quello rieducativo per significare come gli stessi

³⁰ Sul punto è possibile richiamare le precise osservazioni di VINCENZO MAIELLO, *Clemenza e sistema penale*, cit., p. 387, secondo il quale «Nell'ultima fase della dinamica sanzionatoria, legata all'esecuzione, la coerenza con un disegno personalistico di integrazione sociale impone l'avvio di un programma individuale di trattamento a struttura emancipante, nel quale la presenza istituzionale, lungi dal coltivare istanze illiberali di manipolazione, nelle duplici versioni della correzione terapeutica e dell'educazione morale, si risolve in un'offerta di risocializzazione al condannato consenziente». Ancora in tema di funzione rieducativa, fondamentale, Corte Cost., sentenza n. 313/1990.

³¹ EMILIO DOLCINI, *La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà*, cit., p. 57.

³² In tal senso GIUSEPPE DI GENNARO, *Il trattamento penitenziario*, cit., p. 113.

³³ VITTORIO GREVI, GLAUCO GIOSTRA, FRANCO DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2011, p. 7.

debbano necessariamente convivere.

In questo quadro, l'offerta trattamentale non può che comprendere anche la libera professione della fede e l'esercizio del culto, quale momento di manifestazione della personalità dell'individuo e strumento funzionale alla pacificazione interiore, oltre che, naturalmente, quale esercizio di una libertà costituzionalmente riconosciuta³⁴.

Lo conferma, espressamente, l'art. 15 della legge 354/75, che continua a collocare la religione tra gli elementi del trattamento. La libera pratica religiosa, dunque, può favorire il percorso rieducativo del condannato nella misura in cui incide sulla sfera della sua spiritualità («intesa come orientamento dell'uomo verso la trascendenza»³⁵), sfera nella quale, come detto, all'ordinamento non è consentito accesso diretto.

4. L'art. 26 dell'ordinamento penitenziario vigente ed il relativo regolamento di esecuzione

I nuovi «cardini» del «sistema di relazioni tra la realtà carceraria e la religione»³⁶ sono fissati dall'art. 26 della l. 354/75 e dall'art. 58 (ex 55) del regolamento di esecuzione.

La disposizione in esame scompone lungo tre direttrici la libertà religiosa riconosciuta dall'art. 19 Cost., secondo un percorso che ricalca la struttura della norma costituzionale, salvo una diversificazione. Rispetto al dettato costituzionale, infatti, oltre ai diritti di professare la propria religione e di esercitarne il culto, nell'art. 26 scompare il riferimento al diritto di propaganda ed è menzionato espressamente il diritto di istruirsi alla religione³⁷.

La modifica sembra ispirata dalla condizione di restrizione del detenuto, al quale non potrebbe essere ragionevolmente riconosciuto il diritto alla propaganda – in uno spazio chiuso quale il carcere – senza turbare la libertà degli altri ristretti.

Quanto al diritto all'istruzione, invece, anch'esso appare connesso alla

³⁴ Osservazioni in tal senso da parte di FABIO FRANCESCHI, *L'assistenza spirituale di detenuti appartenenti alle confessioni religiose di minoranza nel nuovo regolamento penitenziario* (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230): un caso evidente di «amnesia giuridica» da parte dell'amministrazione dello Stato, in *Dir. eccl.*, 2001, pp. 75-76.

³⁵ ELVIO FASSONE, *Religione e istruzione*, cit., p. 124, il quale precisa che «nella riforma la religione trascende l'ambito della mera confessionalità per fare riferimento a quello della spiritualità».

³⁶ GIORGIO SPANGHER, *Art. 26. Religione e pratiche di culto*, in VITTORIO GREVI, GLAUCO GIOSTRA, FRANCO DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p. 352.

³⁷ Medesima notazione è effettuata da ELVIO FASSONE, *Religione e istruzione*, cit., p. 126.

impossibilità, nel corso della detenzione, di avere libero accesso alle fonti di insegnamento della religione, e ciò spiega l'attribuzione di un diritto specifico in tal senso. Proprio l'istruzione religiosa, qualora richiesta, risulta una delle precipue attività cui è assegnato il cappellano – o il ministro del culto in genere – la cui presenza nell'istituto è garantita al comma 3 dell'art. 26 medesimo.

La formulazione della disposizione, in tema di pratica del culto³⁸, dà adito a due ordini di questioni. La prima attiene alla persistenza di una distinzione tra la celebrazione dei riti cattolici rispetto a quelli diversi. La seconda, in collegamento con il disposto dell'art. 58, comma 1 (ex 55, comma 3) del regolamento di esecuzione, attiene ai limiti alla pratica dei riti medesimi.

Quanto al primo profilo, la presenza stabile del ministro di culto è garantita solo con riguardo al cappellano. L'assistenza religiosa per coloro che professano una fede diversa da quella cattolica, invece, è bensì riconosciuta come diritto (grazie all'innovazione recata dalla l. 663/1986³⁹), ma prevede che il detenuto richieda espressamente la visita del ministro di culto⁴⁰.

Questa criticità legislativa, però, secondo condivisibile dottrina non integra una violazione dell'art. 3, comma 2 Cost., dal momento che «deve ritenersi che al fondamento della scelta legislativa si collochi esclusivamente un elemento legato (statisticamente anche in relazione al momento della riforma) ai profili quantitativi della ipotizzata fede religiosa della popolazione carceraria»⁴¹.

Quanto ai limiti di esercizio dei diritti connessi al culto, l'odierno art. 58 comma 1 del regolamento di esecuzione induce riflessioni critiche per la eccessiva vaghezza del dettato legislativo. La norma, infatti, consente la celebrazione dei soli riti «compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge». Dal canto suo, invece, l'art. 19 Cost. limita la celebrazione dei riti al solo rispetto del buon costume.

Il problema che ne deriva attiene alla possibilità di sindacare la valutazione di compatibilità del rito, evidentemente rimessa all'amministrazione dell'istituto.

³⁸ Per completezza va precisato che l'art. 55, commi 4 e 6, del regolamento di esecuzione, dispone che gli istituti siano dotati di cappelle per la celebrazione del culto cattolico e di altri locali idonei alla celebrazione dei riti di culti diversi.

³⁹ Giudizio critico sulla disciplina previgente ricorre da parte di ELVIO FASSONE, *Religione e istruzione*, cit., p. 126.

⁴⁰ Per un'analisi estesa anche alle problematiche derivanti dall'elevato numero di detenuti di fede musulmana nella attuale composizione della popolazione carceraria, v. MARCO VENTUROLI, *L'assistenza religiosa nel sistema penitenziario italiano: profili teorici e pratico-applicativi*, in *Ind. pen.*, 2008, p. 529 ss. Per ulteriori rilievi, anche derivanti dall'indagine empirica, v. ROBERTO M. GENNARO, *Religione in carcere*, in *Rass. penit. crimin.*, 2008, p. 71 ss.

⁴¹ GIORGIO SPANGHER, *Art. 26. Religione e pratiche di culto*, cit., p. 353.

Al fine di riempire di significato il concetto di ‘ordine dell’istituto’ è possibile interpretare la locuzione come ‘ordine pubblico interno dell’istituto penitenziario’, in modo da impedire la sola celebrazione di riti che risulterebbero incompatibili con le regole di disciplina della vita associata dei detenuti, ovvero con la possibilità di garantire la sicurezza all’interno del carcere. Una simile ricostruzione, del resto, ci pare coerente anche con il dato del terzo comma del medesimo articolo, ove si consente la libera professione del culto durante il tempo libero, «purchè non si esprima in comportamenti molesti per la comunità», nonché con quanto dispone, proprio in tema di limitazioni alla libertà religiosa, l’art. 9 CEDU, al § 2 (ovvero, la protezione dell’ordine pubblico, la salute o la morale pubblica e i diritti e le libertà altrui) (su cui, v. *infra* § 5).

Nonostante i predetti rilievi, in questa sede è centrale osservare come la disciplina contenuta nell’art. 26 si ponga in linea di stretta continuità con il dettato costituzionale, e contribuisca a convalidare l’affermazione secondo cui la pena debba tendere all’aggregazione del condannato verso i valori (laici) che la Carta fondamentale riconosce quali diritti sociali dei cittadini. In questo senso, la norma coniuga l’esercizio della libertà religiosa (di cui all’art. 19 Cost.) con le limitazioni conseguenti alla condizione di detenzione, secondo la direttrice interpretativa che sarà poi fatta propria dalla Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 26 dell’11 febbraio 1999⁴².

⁴² Afferma la Corte che «L’idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti. I diritti inviolabili dell’uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l’art. 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell’ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. La restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell’autorità preposta alla sua esecuzione (sentenza n. 114 del 1979). L’art. 27, terzo comma, della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Tali statuizioni di principio, nel concreto operare dell’ordinamento, si traducono non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all’organizzazione e all’azione delle istituzioni penitenziarie ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti. Cosicché l’esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità – nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina – non possono mai consistere in “trattamenti penitenziari” che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà. La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso – anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile – è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale, conformemente, del resto, all’impronta generale che l’art. 1, primo comma, della legge n. 354 del 1975 ha inteso dare all’intera disciplina dell’ordinamento penitenziario».

5. *Libertà religiosa e regime di detenzione nella giurisprudenza della Corte EDU*

La libertà religiosa è oggetto di esplicito riconoscimento anche da parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 9. La norma, fino ad una recente svolta giurisprudenziale⁴³, era stata oggetto di un'interpretazione restrittiva, secondo cui essa finiva per assumere contenuto prevalentemente prescrittivo di senso negativo, quale fonte di divieti di discriminazione o di persecuzione in ragione della religione professata dal singolo individuo.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, va ricordato come la Corte di Strasburgo fosse stata adita – con ricorsi *italiani* – prevalentemente per giudicare della compatibilità delle restrizioni speciali opposte ai detenuti in regime cd. 'di 41bis' in tema di facoltà di partecipazione alle funzioni religiose. La Corte, fornendo appunto una lettura *negativa* dell'art. 9 della Convenzione, quale mero divieto di discriminazioni ingiustificate, ha statuito che non si determina alcuna lesione dei diritti religiosi del detenuto se questi, in considerazione del particolare regime cui è sottoposto, pur senza poter intervenire personalmente alla funzione, riceve la possibilità di seguire il rito via radio dalla propria cella⁴⁴.

In ragione dell'evoluzione giurisprudenziale segnalata, invece, è oggi possibile «ricavare dall'art. 9 CEDU obblighi positivi di tutela del sentimento religioso»⁴⁵.

Si comprende immediatamente l'importanza di una simile affermazione in relazione alla condizione in cui versano i detenuti, ed i correlativi oneri che essa determina in capo all'amministrazione penitenziaria.

La vicenda da cui è originata la decisione in discorso, *Jakobsky c. Polonia*, atteneva alla possibilità, per un detenuto di fede buddista, di ricevere pasti vegetariani in ossequio alla propria convinzione religiosa. Ebbene, secondo la Corte, la negazione di una simile concessione costituiva sacrificio integrale del diritto alla libertà religiosa del detenuto, determinando una violazione dell'art. 9 della Convenzione.

Medesimo percorso motivazionale la Corte ha condotto nella recentissi-

⁴³ Corte EDU, Sent. 7 dicembre 2010, *Jakóbski c. Polonia* (ric. n. 18429/06), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 216.

⁴⁴ Corte EDU, Sentt. 6 luglio 2000, *Indelicato c. Italia*, e 23 settembre 2004, *Gallico c. Italia*. In argomento, EMANUELE NICOSIA, *CEDU e ordinamento penitenziario nella giurisprudenza di Strasburgo*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 749 ss.

⁴⁵ Così LUDOVICA BEDUSCHI, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: gli altri diritti di libertà (artt. 8-11 CEDU)*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1, 2011, p. 314.

ma sentenza *Vartic c. Romania*⁴⁶.

Nell'occasione, i giudici hanno aggiunto (§ 49-50) che i pasti richiesti dal ricorrente non avrebbero neanche creato disagi nella gestione ordinaria dell'istituto o rispetto agli altri detenuti, dal momento che non richiedevano né alimenti né preparazioni particolari⁴⁷.

Tralasciando in questa sede l'impatto delle richiamate pronunce sull'ordinaria gestione dell'amministrazione penitenziaria, proveremo ad evidenziare la coerenza del *decisum* dei giudici di Strasburgo rispetto alla funzione rieducativa della pena.

Come segnalato in precedenza, anche la Corte Costituzionale si è prodigata nell'affermare che la condizione di carcerazione non costituisce una sorta di *capitis deminutio*, contestualmente imponendo che – compatibilmente con il regime intramurario – il detenuto sia messo nelle condizioni di esercitare i diritti non immediatamente compressi dalla privazione della libertà personale. Una simile posizione è retta dal teleologismo rieducativo che anima la pena: nessuna prospettiva di risocializzazione potrà essere validamente perseguita attraverso la sistematica negazione dei diritti sociali del detenuto.

Ebbene, a nostro avviso la conclusione raggiunta dalla Corte EDU si inserisce in questo contesto argomentativo, nella misura in cui implica che la negazione di un pasto al quale il detenuto aspira quale modalità di esercizio del culto rappresenti un'ingiustificata compromissione di un diritto sociale e laico – quale la libertà religiosa – che potrà incidere negativamente sull'aggregazione futura di quell'individuo ai valori dell'ordinamento.

La consumazione di quel pasto, in altre parole, rappresenta tanto un momento di spiritualità individuale del ristretto, quanto l'affermazione di un valore riconosciuto e tutelato dall'ordinamento.

La medesima *ratio decidendi* – a nostro avviso del pari coerente con l'impostazione prescelta dalla Corte Costituzionale – può rinvenirsi in una successiva pronuncia, seppur di rigetto del ricorso⁴⁸. Nel caso *Kovalkovs c. Lettonia*, il ricorrente, aderente alla religione del Vaishnavism, aveva adito la Corte per violazione dell'art. 9 della Convenzione ritenendo che la condivisione della cella con altri detenuti rendesse impossibile la meditazione e la

⁴⁶ Corte EDU, Sent. 17 dicembre 2013, ric. n. 14150/08, *Vartic c. Romania* (2).

⁴⁷ Testualmente «The Court is not persuaded that the provision of a vegetarian diet to the applicant would have entailed any disruption to the management of the prison or any decline in the standards of meals served to other prisoners, all the more so as a similar diet free of animal products was already provided for detainees observing the Christian Orthodox fasting requirements (see paragraph 10 above)».

⁴⁸ Corte EDU, Sent. 31 gennaio 2012, ric. n. 35021/05, *Kovalkovs c. Lettonia*.

preghiera tipiche del suo culto. Lamentava, inoltre, l'impossibilità di bruciare bastoncini di incenso, altra pratica tipica di quella religione.

La Corte, nel respingere le doglianze, ha rilevato come le limitazioni denunciate dal ricorrente fossero connaturate alla privazione della libertà personale che caratterizza lo stato di detenzione, e che in ogni caso, egli fosse comunque in condizione di esercitare i propri diritti. In particolare, la Corte ha rimarcato, quanto ai bastoncini di incenso, come la loro combustione non fosse solo generalmente pericolosa per la sicurezza dell'istituto, ma potesse finire per nuocere diritti fondamentali di altri detenuti (aggiungeva altresì che al ricorrente erano stati offerti, in diverse occasioni, luoghi idonei dove trovarsi in solitudine per praticare il culto).

Quella specifica pratica, dunque, risultava incompatibile con lo status del detenuto.

6. *La tutela della libertà religiosa dei detenuti nella recente giurisprudenza di legittimità*

Le questioni sollevate innanzi ai giudici di Strasburgo non hanno tardato a giungere anche al giudizio della Suprema Corte.

Merita, infatti, di essere segnalata una recentissima pronuncia in cui il Supremo Collegio ha affrontato entrambi i temi della libera professione del culto e dell'assistenza religiosa all'interno delle carceri italiane⁴⁹.

Nel caso di specie, un detenuto di fede buddista, sottoposto al regime di cui all'art. 41*bis* ord. pen., aveva proposto reclamo al Magistrato di sorveglianza lamentando che la direzione del penitenziario non aveva consentito l'accesso nell'istituto al maestro buddista zen e, allo stesso tempo, negava la somministrazione del vitto vegetariano, richiesto proprio in ragione della fede professata.

La questione, è bene ribadirlo, coinvolgeva tanto il profilo dell'assistenza religiosa, quanto quello dell'estrinsecazione della libertà religiosa.

L'adito giudice, ritenendo che il contenuto del reclamo «non attingesse diritti costituzionalmente garantiti sul difetto di tutela», e che dunque non fosse oggetto di tutela giurisdizionale⁵⁰, ma semplicemente amministrativa, rigettava le doglianze.

⁴⁹ Cass., Sez. I, sentenza n. 41474 del 25 settembre 2013 (dep. 7 ottobre 2013).

⁵⁰ Il tema della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti ha costituito oggetto di un recente intervento della Corte cost., sent. 7 marzo 2012, n. 46, in *Giur. cost.*, 2012, p. 684 ss. con nota di MARCO RUOTOLO, *Sul problema dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti*.

Contro simile diniego, ricorreva in Cassazione il detenuto, premettendo proprio la cogente rilevanza costituzionale dei diritti oggetto del reclamo (ai sensi degli artt. 8 e 19 Cost.) e chiedendo, conseguentemente, adeguata tutela giurisdizionale degli stessi.

Nelle premesse della decisione, la Corte esordisce proprio richiamando la più volte citata sentenza n. 26/9 della Corte costituzionale, ed il principio ivi espresso secondo cui «lo stato detentivo non elimina la titolarità dei diritti in capo al detenuto e che al riconoscimento della titolarità di un diritto non può non accompagnarsi il potere di farlo valere innanzi a un giudice».

All'uopo, dunque, la Corte (punto 1.2 in diritto) si interrogava sulla natura delle richieste avanzate dal detenuto: «occorre stabilire, in primo luogo, se i comportamenti dell'Amministrazione penitenziaria oggetto del reclamo del ricorrente (mancato ingresso di un maestro buddista Zen; somministrazione di cibi vegetariani) la cui materiale adozione non forma oggetto di contestazione nel presente giudizio, si configurino come dei comportamenti effettivamente lesivi di una posizione giuridica del detenuto "tutelabile"».

E nel disporre l'annullamento della decisione impugnata, la Corte chiariva che l'errore del Magistrato di sorveglianza era stato quello di confondere l'essenza del diritto invocato con la *fondatezza* (eventuale) della domanda di tutela.

Secondo la Corte, in altri termini, posto che si trattava certamente di una richiesta afferente la tutela di diritti costituzionali, era dovere del Magistrato di sorveglianza rispondere con un'adeguata motivazione che spiegasse al detenuto istante le eventuali ragioni che ostavano all'accesso del maestro zen nel carcere ed alla somministrazione del vitto vegetariano.

Sempre in tema di esercizio della libertà religiosa da parte dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41**bis** ord. pen., va segnalata una precedente decisione della Suprema Corte avente ad oggetto l'assistenza nello studio dei testi religiosi⁵¹.

Oggetto del giudizio era il ricorso di un detenuto, testimone di Geova, al quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato l'autorizzazione ad incontrare il ministro di culto per lo studio della Bibbia.

Nel provvedimento impugnato, il giudice aveva ritenuto che a ciò bastassero contatti epistolari con il ministro di culto, senza una specifica necessità della sua presenza fisica in carcere.

La Corte, nell'accogliere il ricorso, ha rilevato l'assoluta inadeguatezza della motivazione fornita per rigettare il reclamo del detenuto.

⁵¹ Cass., Sez. I, sentenza n. 20979 dell'8 marzo 2011 (dep. 25 maggio 2011).

In particolare, la Corte si è soffermata sull'importanza che lo studio del testo sacro assume nello specifico culto praticato dal ricorrente, sottolineando come simile indagine era stata trascurata dal primo giudice. In ragione di ciò, il diniego opposto alla presenza del ministro del culto si è rivelato ingiustificato, poiché nulla autorizzava a ritenere che, talvolta, l'approfondimento dei testi religiosi non necessitasse della presenza di un ministro del culto al fine di chiarire eventuali punti oscuri.

Con una chiosa finale, la Corte ha altresì precisato che il termine "assistenza" ricorrente nell'art. 26 ord. pen. non può avere altro significato se non quello di «presenza materiale e spirituale del ministro di culto che aiuti il credente ad approfondire i testi religiosi».

L'analisi delle richiamate pronunce conferma come l'esercizio della libertà religiosa, oltre che essere generico elemento del trattamento rieducativo, costituisce un ineludibile presupposto per perseguire la reintegrazione del detenuto ai valori laici dell'ordinamento, atteso che la religione incide tanto sul *foro interno* dell'individuo, quale momento della propria spiritualità, quanto sul *foro esterno*, come diritto riconosciuto e tutelato dalla società e da esercitarsi nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui. Il riconoscimento del diritto individuale, dunque, si impone quale presupposto necessario per il riconoscimento ed il rispetto del diritto altrui.